



# COMUNE DI LAERRU

*Provincia di Sassari*

Via G. Deledda n. 4 ☎ 079/570013-570063-570274 📠 079/570300

e-mail : [com-laerru@tiscali.it](mailto:com-laerru@tiscali.it)

CF. 00247410905

Prot. N. 1072

## **ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 18/03/2020**

**OGGETTO: Nuove misure di contenimento di attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.**

PRESO ATTO che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla GU. n. 64 dell'1° marzo 2020, che integra e sostituisce in parte il DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale.

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione autonoma della Sardegna, e nella specie:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020;



- il DPCM 09/03/2020 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020; - il sopracitato DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020.

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare:

- l'ordinanza n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministro della salute emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
- l'ordinanza n.2 del 24 febbraio 2020 recante ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 volte a potenziare le misure operative per l'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo;
- l'ordinanza n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di sanità pubblica; - l'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- la nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti in contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020;
- l'ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1 comma 5, D.P.C.M. del 11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma recante concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica.
- l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n.117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio.



RITENUTO, pertanto, assolutamente necessario e urgente, in via precauzionale, a tutela della salute dei cittadini, adottare ogni misura idonea per ridurre al minimo le situazioni che li espongano al rischio e alla necessità di dover ricorrere ai servizi e alle cure ospedaliere.

CONSIDERATO che il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, art. 1 lett. a), del 09 marzo 2020, concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio nazionale, prevede che gli spostamenti siano consentiti esclusivamente per:

1. comprovate esigenze lavorative
2. situazioni di necessità
3. motivi di salute
4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

RITENUTO che anche le attività motorie nonché gli spostamenti debbano essere regolamentati adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art.50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 come Ufficiale di Governo.

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini.

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

VISTO lo Statuto comunale.

#### ORDINA

- a) sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell' 8 marzo 2020

articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili - previe le autocertificazioni di legge esclusivamente per:

1. comprovate esigenze lavorative
2. situazioni di necessità
3. motivi di salute
4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono esentati dal predetto divieto le forze dell'ordine, protezione civile nonché i mezzi di soccorso e forze militari e Barracelli.

Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione di residenza, di cui all'allegato A.

A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione di residenza per:

- fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l'acquisto di farmaci;
- situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati);
- gestione quotidiana degli animali domestici "E' consentito ai possessori di cani di portarli fuori per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei loro bisogni fisiologici e solo nelle immediate vicinanze della propria abitazione.
- per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali, di comprovata proprietà.



b) la chiusura al pubblico del cimitero. Ad eccezione degli addetti alla tumulazione e inumazione che saranno eseguite dagli operatori dell'agenzia funebre e da personale autorizzato. e ammessa la presenza di un solo parente stretto. Ad ultimazione dei lavori l'accesso è precluso per tutti.

c) chiusura del mercatino ubicato in Via Roma (fino all'abrogazione della presente):

d) è sospesa qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici;

e) è vietato l'utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera fruizione, presenti all'interno di parchi e giardini pubblici, nonché in tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, verde annesso a edifici pubblici e verde di arredo) al fine di evitare ogni forma di assembramento;

**L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente della violazione dell'art. 650 del Codice Penale.**

#### DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia del corpo forestale e compagnia Barracellare del comune di Laerru e di chiunque altro spetti di farla osservare.

- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione Carabinieri di Perfugas, alla polizia Locale e alla compagnia barracellare di Laerru;

- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e sarà punito ai sensi dell'art. 650 c.p. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.



Il Sindaco

Moro Dott. Pietro

N° 127 del registro della pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Laerru in data odierna e per quindici giorni consecutivi, dal 18-03-2020 al 02-04-2020.



Il Sindaco

Moro Dott. Pietro